
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -
RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

CON RICHIESTA PROVV. D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

PER: l'insegnante **La Rocca Sabina**, nata a Caltagirone (CT) il 2/11/1973 e residente in San Michele di Ganzaria (CT), via Alcide dei Gasperi n.3, C.F. LRC SBN 73S42 B428Z, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.196, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe M. Marino, C.F. MRN GPP 75C04 C351Z, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente ricorso all'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.marino@pec.ordineavvocaticatania.it e numero di fax 095/0934765;

- *Ricorrente;*

CONTRO: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE (già M.I.U.R.)** in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, p.e.c. ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it – (C.F. 80185250588);

CONTRO: **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Palermo, via G. Fattori n.60, p.e.c. drsi@postacert.istruzione.it (C.F. 80078500829);

CONTRO: **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ambito Territoriale per la Provincia di Catania** – in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Catania, via Pietro

Mascagni n.52, p.e.c. uspct@postacert.istruzione.it (C.F.: 80008730873);

- *Resistenti*;

NEI CONFRONTI: tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, a. s. 2022/2023 per la Scuola Primaria e tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale e/o assegnazione provvisoria a.s. 2022/2023.

PREMESSO

La ricorrente, insegnante La Rocca Sabina, è docente con contratto a tempo indeterminato (piano straordinario di assunzioni ex art. 1, comma 98-99, L. 107/2015) con decorrenza giuridica dall'1/09/2015 nella scuola primaria, assunta su tipologia posto "COMUNE" (vd. doc. n.1), attualmente in servizio presso la scuola primaria "De Amicis" in Mirabella Imbaccari (CT) a seguito di assegnazione provvisoria su sostegno per l'anno scolastico 2022/2023.

La ricorrente è l'unica referente dell'anziana madre, Sig.ra Napoli Elena, come si evince dal certificato di stato di famiglia (vd. doc. n.2); quest'ultima versa in serie condizioni di salute ed assegnataria dei benefici di legge di cui all'art. 3, comma 3, L. n.104/1992 (vd. doc. n.3).

Le suaccennate precarie condizioni di salute non rendono la Sig.ra Napoli capace di provvedere a sé stessa.

Quanto testè riferito è confermato dai verbali emessi dalla Commissione Medica presso ASL di Caltagirone a rigore dei quali la signora Milazzo è riconosciuta "**...soggetto portatore di handicap in situazione di gravità** secondo le previsioni dell'art. 3, comma 3, della L. n.104/1992" in quanto affetta dalle seguenti patologie "... già invalido civile 100% per spondiloartrosi diffusa, sindrome depressiva,

vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva, decadimento cognitivo con disturbi comportamentali. Protesi ginocchio sinistro, protesi anca sinistra. Da circa 3 anni demenza a decorso ingravescente con depressione” (vd. doc. in atti).

Ebbene, la ricorrente, secondo quanto previsto dal succitato contratto, veniva immessa in ruolo nella provincia di Milano in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 98, L. n.107/2015.

Nonostante la ricorrente fosse già al tempo unico referente della madre invalida e le già precarie condizioni della madre, la sig.ra La Rocca decideva di non rinunciare al rapporto di lavoro.

Ora, tale trasferimento, come ovviamente comprensibile, determinava una serie di conseguenze pregiudizievoli, soprattutto per la madre della ricorrente alla quale, appunto a causa dell’assenza della figlia, mancavano le necessarie cure quotidiane e con le già acclerate patologie in via di continuo peggioramento, vista anche l’età della stessa.

Ebbene, per l’anno scolastico 2022/2023 e preso atto delle condizioni di salute assai precarie della madre e delle difficoltà organizzative conseguenti al trasferimento, la ricorrente decideva di presentare domanda di trasferimento (mobilità inter-provinciale) per la scuola primaria presso l’Ambito Sicilia con indicazione di preferenza per le province di Mirabella Imbaccari e, tra le altre, di Catania (vd. doc. n.4) motivando la richiesta con **esigenze di famiglia e conseguente richiesta di trasferimento per il ricongiungimento presso il comune di Mirabella Imbaccari.**

Tale scelta della ricorrente, certamente frutto di attenta valutazione, di fatto rappresentava **l’unica alternativa per ottenere un trasferimento** anche in relazione alla illegittimità delle previsioni contenute in uno al C.C.N.I. 2019-2022, del quale con il presente si

chiede la disapplicazione in parte *qua* per quanto si avrà modo di dire in seguito.

Come noto, il citato C.C.N.I. del tutto illegittimamente **non prevede alcuna precedenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale, per i docenti unici referenti di soggetti (nel caso genitori) disabili** con ogni ovvia conseguenza in termini di pregiudizio tanto per i docenti quanto soprattutto per il familiare interessato.

Quanto sopra in evidente dispregio della normativa nazionale vigente in materia.

Al contrario il C.C.N.I. prevede una tutela forte ed una relativa precedenza per le cd. mobilità provinciali.

Ora, appare evidente che una tale disparità di trattamento conduce alla succitata illegittimità della contrattazione in parola.

Come detto la ricorrente vedeva quale unico rimedio possibile per rimediare alle varie problematiche conseguenti alla cura della madre la presentazione della domanda di trasferimento nei termini anzi detti e **con l'indicazione della necessità di trasferimento per esigenze di famiglia.**

Purtroppo, tale domanda non determinava l'effetto sperato, ovvero il trasferimento, con evidenti complicazioni per l'anziana madre.

Ora, in occasione della suddetta domanda veniva riconosciuto alla docente il seguente punteggio: 75 punti per tutti i comuni indicati in preferenza.

Occorre, in aggiunta, evidenziare che dai trasferimenti operati per la cd. "mobilità inter-provinciale" sembrerebbe che alcuni docenti - assunti come la ricorrente - siano riusciti ad ottenere il trasferimento nell'ambito della provincia di Catania.

Ed ancora, ormai esausta per la cura e la gestione dell'anziana madre, divenuta ormai insostenibile, la ricorrente presentava anche **domanda di assegnazione provvisoria** (vd. doc. n.5) al fine di ottenere almeno un trasferimento provvisorio per l'anno scolastico in corso ed in attesa di una migliore soluzione soprattutto per la cura della madre.

Ebbene, sebbene non risolutiva della problematica in esame che permane, quest'ultima domanda sortiva l'effetto desiderato e reso ormai indispensabile per la situazione di salute della madre tanto che la ricorrente veniva inserita dal ministero resistente nelle assegnazioni provvisorie ed assegnata alla scuola "De Amicis" di Mirabella Imbaccari per il sostegno (vd. doc. in atti).

Atteso quanto sopra, l'assegnazione provvisoria ripristina una situazione di legittimità in favore della ricorrente così come della madre della stessa ma non risolve il problema che è destinato a riproporsi certamente anche per il prossimo anno scolastico per l'ipotesi in cui anche l'assegnazione provvisoria (come certamente la mobilità interprovinciale) venga respinta e con la ovvia e conseguente **disgregazione del nucleo familiare** e del persistere del patimento della distanza (oltre che delle patologie) per l'anziana madre.

Pertanto, nonostante l'assegnazione provvisoria permane evidente l'illegittimità della mancata concessione della cd. "mobilità interprovinciale" per la quale si chiede, nel tentativo di ripristinare la legittimità, provvedimento cautelare destinato ad operare anche per l'anno incorso onde evitare il persistere del pregiudizio in danno della madre della ricorrente (unica referente) e la disparità di trattamento rispetto alle analoghe ipotesi di mobilità provinciale, prevista e tutelata dal vigente CCNI.

Pertanto, atteso il rigetto della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023 al fine di ottenere il ricongiungimento (da

mobilità) con l'anziana madre all'interno del comune di Mirabella Imbaccari, si rende inevitabile la presente azione giudiziaria.

RITENUTO

- COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente, in quanto la ricorrente è attualmente in servizio e per tutto l'a.s. 2022/2023, presso la scuola primaria "De Amicis" in Mirabella Imbaccari (CT) a seguito di assegnazione provvisoria su sostegno (vd. Documentazione in atti).

Sul punto vedasi l'art. 413, comma 5, c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio (cfr. Cass. n.21562/2007, Cass. n.10449/2015, Cass. n.11762/2016, Cass. n.15344/2004).

- DOMANDA CAUTELARE:

SUL FUMUS BONI IURIS.

L'odierna ricorrente è docente assunta nel ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a far data dall'1/09/2015 ed ha presentato, ai sensi del CCNI, regolare domanda di trasferimento (mobilità interprovinciale) per esigenze di famiglia per l'a.s. 2022/2023.

La superiore istanza non ha trovato accoglimento nonostante fossero presenti posti disponibili e/o vacanti.

Ora, come appare evidente dalla lettura del vigente CCNI per gli anni scolastici 2019-2022 permane un evidente pregiudizio per chi, come la ricorrente, avrebbe la necessità di provvedere alla cura del proprio genitore essendo l'**unico referente** dello stesso, e ciò soprattutto per le cd. ipotesi di mobilità interprovinciale.

Un attento esame della legislazione vigente in materia evidenzia un contrasto evidente tra la contrattazione collettiva vigente (limitativa nei termini anzi detti) e quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001, in particolare l'art. 6 e l'art. 30, a mente dei quali la possibilità di disporre nuove assunzioni deve ritenersi subordinata all'attivazione preventive di procedure di mobilità, anche volontarie; **ovvia conseguenza della superiore previsione normativa è la nullità delle clausole contrattuali contrarie.**

Ed ancora, la pubblica amministrazione, prima di procedere all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide, deve prioritariamente esperire una procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.

L'esistenza di una graduatoria concorsuale non può prevalere sulla mobilità volontaria che deve ritenersi preferibile rispetto allo scorrimento delle graduatorie non foss'altro per ragioni di contenimento della spesa.

In tal senso occorre fare riferimento alla Cassazione civile che con sentenza n. 12559/2017 ribadisce ancora una volta che la "**...mobilità rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione non più rimesso alla sua discrezionalità**" ed ancora che "**...la mobilità costituisce un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PA**".

Del resto, tali considerazioni sono confermate dal disposto normativo di cui al citato art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 che individua la procedura ed i relativi adempimenti per le suddette finalità.

In particolare l'istituto della mobilità volontaria costituisce la prima fase obbligatoria da attuare per il reclutamento dei pubblici dipendenti.

La mobilità è, infatti, alternativa all'assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie.

Il succitato art. 30, d. lgs. n.165/2001, impone alle amministrazioni di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di nuove procedure concorsuali e di utilizzare eventuali graduatorie ancora valide per riempire i posti necessari (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.14/2011).

Per le finalità del presente ricorso appare necessario evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12599/2017) stabilisce non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma anche che la **competenza è del giudice ordinario a fronte dell'assenza della discrezionalità della scelta.**

Infine, determinante per i fatti di causa è l'art. 8 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2022/2023.

Ora, anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo le previsioni di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 5380/2002).

Sul punto la normativa di riferimento è il d. lgs. n.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che all'art. 470, stabilisce che “...*specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione*”

definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

In breve, la norma di riferimento individua un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma interviene anche per stabilire alcuni pressanti vincoli individuando come priorità la scelta dei docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

Il C.C.N.I. nel suo art. 8 si trova in evidente contrasto con il citato decreto legislativo, conseguentemente il C.C.N.I. nella parte richiamata va disapplicato e, in sua sostituzione, va richiamato ed applicato il principio generale di cui al richiamato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994.

Quanto sopra conduce al risultato di dover destinare NECESSARIAMENTE i posti vacanti e disponibili alla mobilità territoriale in regime di preferenza evitando che si determini una inversione del regime delle preferenze a svantaggio della mobilità territoriale ed in favore delle cd. nuove immissioni in ruolo.

Addirittura il C.C.N.I. non consente, seppur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento.

Sul punto basterà il riferimento all'art. 30, D. Lgs. n.165/2001 a mente del quale “...**In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del**

previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.

Le succitate disposizioni contrattuali sono da considerare nulle, per contrarietà a norme imperative, in applicazione del dettato normativo di cui agli artt. 1418 e ss. c.c.

Ed ancora, sul punto sarà sufficiente il richiamo a recentissima ed illuminante giurisprudenza (Tribunale di Paola, ordinanza del 2/10/2019 in allegato) a rigore della quale in caso analogo al presente il Decidente ha accolto la domanda cautelare del docente sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge.

In particolare, osserva il Decidente, sussiste il *fumus boni iuris* tanto da riconoscere al docente la precedenza per l’assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave ai sensi dell’art. 601 D. Lgs. n.297/1194 con conseguente disapplicazione dell’art. 13 del C.C.N.I. nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale per il docente che presta assistenza al genitore con handicap in condizioni di gravità.

Alla stessa stregua sussiste il *periculum in mora* inteso come “...effettivo pregiudizio irreparabile che minaccia il diritto reclamato durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria”; precisa il Decidente che per “pregiudizio irreparabile” deve intendersi “quel danno a cui non sia possibile porre rimedio con gli ordinari strumenti risarcitori esistenti in quanto questi ultimi non sarebbero in grado di ripristinare integralmente lo status quo ante...” (cfr. ordinanza Trib. Paola allegata).

Le succitate disposizioni normative, al contrario del succitato art. 13, “...non prevedono alcuna differenziazione tra fasi o categorie di soggetti e ciò evidentemente al fine di garantire in un’ottica costituzionale l’effettiva tutela delle persone affette da grave

disabilità” (cfr. Sentenza Tribunale di Crotone del 20/09/2022 sub doc. n.6).

Nella questione in esame, come conferma la citata giurisprudenza, il ricorrente già in via amministrativa aveva dato prova del precario stato di salute della madre, portatore di handicap in situazione di gravità, e dell'impossibilità (per inesistenza) di altri parenti di prendersene cura.

Tanto è sufficiente per concedere la misura cautelare richiesta in via d'urgenza.

SUL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* – per tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto sopra addotte – altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto incontrovertibilmente in difetto della decisione dell'On.le Giudicante verrebbe esclusa la possibilità al ricorrente di poter ottenere il trasferimento richiesto per le ragioni ampiamente elencate nel ricorso a causa della mobilità svoltasi con gli esiti suindicati e delle immissioni in ruolo così come stabilite.

Appare evidente come la procedura aperta con riferimento alle immissioni in ruolo leda fortemente il diritto alla mobilità richiesta dalla ricorrente anche con conseguente e grave danno professionale.

Ora, come anzi detto, la tutela di tale diritto risulta incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario: con ogni probabilità la sentenza arriverebbe ad anno scolastico terminato e dopo che eventuali nuove disponibilità che si costituissero per l'anno scolastico successivo e utili a soddisfare la rivendicazione della ricorrente saranno state già assegnate ad altri candidati.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, l'insegnante La Rocca Sabina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e ritenuto che nel caso in esame la convocazione dei resistenti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con **decreto inaudita altera parte** di cui all'art 669 sexies, II comma, c.p.c. o, in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria voglia:

- 1) **in via cautelare ed urgente**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento entro il comune di Mirabella Imbaccari o, in subordine in provincia di Catania per i posti nella scuola primaria su tipologia posto comune presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale dove si registravano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/2023, sussistendo tutti i requisiti di legge per i motivi anzi esposti;
- 2) e per l'effetto ordinare al M.I. resistente e per esso agli Uffici Scolastici per la Regione Sicilia, negli ambiti di riferimento, di trasferire la ricorrente La Rocca Sabina entro il comune di Mirabella Imbaccari o, in subordine in provincia di Catania presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nelle domande di mobilità interprovinciale dove si registrano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/2023;
- 3) **nel merito**, ritenere e dichiarare l'illegittimità degli artt. 8 – 13 del C.C.N.I. del 6/03/2019 nelle parti in cui si ravvisi un contrasto con la L. n.104/1992 e con il D. Lgs. n.297/1994 nella parte in cui non

prevedono la precedenza assoluta in favore dei docenti che assistono un familiare con handicap in stato di gravità nelle operazioni di mobilità e ciò a prescindere dal comune di provenienza e di titolarità;
4) e per l'effetto ordinare al M.I. resistente e per esso agli Uffici Scolastici per la Regione Sicilia, negli ambiti di riferimento, di trasferire la ricorrente La Rocca Sabina entro il comune di Mirabella Imbaccari o, in subordine in provincia di Catania presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dove si registrano posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/2023;

Spese, competenze ed onorari del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si chiede fin d'ora a codesto Tribunale di ordinare al Ministero resistente l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle procedure succitate ed in particolare della pianta organica degli istituti, dei provvedimenti mediante i quali le cattedre di interesse venivano assegnate ad altri docenti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DEL'ART. 151 c.p.c

Rilevato il notevole numero di soggetti potenzialmente controinteressati dalle procedure oggetto del presente ricorso, chiaramente non tutti identificabili in modo agevole, si chiede voler autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza all'interno del sito internet del M.I. resistente.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex D.P.R. 115/02 e succ. modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, ricorrendo i presupposti economici (di cui

all'allegata autocertificazione reddituale sub. n.9), ai fini del Contributo Unificato esente *ex lege*.

Si allegano:

- 1) Contratto di lavoro del 28/12/2015;
- 2) Certificato di stato di famiglia;
- 3) Verbali I.N.P.S. invalidità civile e l. n.104/92 (relativi alla sig.ra Milazzo Michela);
- 4) Domanda di mobilità a.s. 2022/2023;
- 5) Domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2022/2023;
- 6) Tribunale di Paola, ordinanza del 2/10/2019;
- 7) C.C.N.I. MOBILITA' 2019-2022;
- 8) Autocertificazione reddituale;
- 9) Procura alle liti.

Catania, lì

Avv. Giuseppe M. Marino